

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL 28/7/2015

L'anno 2015, il giorno ventotto del mese di luglio, in Lecce, Palazzo di Giustizia - Viale De Pietro, nella sede dell'Ordine, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

OMISSIS

-I) INPS: richiesta pagamento contributi – gestione separata. Determinazioni. Eventuali iniziative

Rel. Caprioli-Gallo

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, su relazione del Consigliere Segretario e dei Consiglieri Gallo, Lanzilao e Valentini:

- tenuto conto che recentemente un considerevole numero di colleghi ha ricevuto la comunicazione dell'Inps di averli iscritti d'ufficio nella Gestione Separata dell'Ente, con decorrenza dall'anno 2009 assoggettandone il reddito alla relativa contribuzione, per di più con aggravio delle sanzioni calcolate ai sensi dell'art.16, comma 8 lett. B, legge n.388/2000 (dovute *“in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero... ”*);
- considerato che tale iniziativa dell'Ente previdenziale scaturisce dall'aver esso ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 co. 25 legge 335/95, sussisterebbe l'obbligo di iscrizione alla gestione Separata Inps per gli avvocati che non risultavano iscritti alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense che comunque non avevano l'obbligo di esservi iscritti in base alla normativa all'epoca vigente prima della recente riforma dell'ordinamento previdenziale forense approvata con legge n. 247/2012;
- rilevato che nei giudizi in opposizione alla su esposta pretesa contributiva dell'Inps, intrapresi da alcuni colleghi in varie sedi giudiziarie del territorio nazionale per farne accertare l'illegittimità, la giurisprudenza di merito si è mostrata oscillante e che in caso di accoglimento è stato comunque ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps degli avvocati sebbene non iscritti alla Cassa Professionale di appartenenza per effetto della normativa interna vigente negli anni precedenti alla riforma, pur sussistendo l'obbligo degli stessi di corrispondere il contributo integrativo a Cassa Forense nella misura del 4% del reddito professionale prodotto nell'anno;
- rilevato altresì che, in ogni caso, la stessa giurisprudenza si è prevalentemente orientata nel ritenere quantomeno illegittima la imposizione dell'Inps nella parte in cui pretende di maggiorare le somme dovute alla gestione separata per contributi da ulteriori cospicui importi a titolo di sanzione per evasione (pari a circa il 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge);
- considerato che su tale grave problematica si registrano le prese d'atto sia del Presidente di Cassa Forense che del Presidente dell'Inps, i quali hanno riconosciuto l'iniquità del sistema, atteso che alcune migliaia di giovani avvocati risultano costretti per gli anni antecedenti alla riforma a versare, con regole del tutto diverse, i contributi alla gestione speciale Inps,



peraltro in modo non proficuo ai fini pensionistici, prima di venire iscritti alla Cassa Previdenziale Professionale, proponendo una modifica legislativa tesa all'unificazione delle pensioni tra regimi diversi, compresa la predetta gestione speciale, ed a tal fine l'attivazione di un tavolo tecnico di confronto tra i vari Enti previdenziali interessati;

- letta la Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata in argomento nella seduta del 14 luglio 2015 ed apprezzatone il contenuto

DELIBERA

- di sollecitare Cassa Nazionale Forense ad assumere ogni più utile iniziativa in favore degli iscritti, consentendone la retrodatazione dell'iscrizione o quantomeno favorendo la ricongiunzione dei contributi già versati alla gestione separata Inps con totale eliminazione dei costi attualmente previsti per tale istituto;
- di invitare Inps, Direzione Generale di Roma e Direzione Provinciale di Lecce, a rivedere la propria decisione di iscrivere d'ufficio i colleghi alla gestione separata per gli anni 2009 – 2011 sebbene non iscritti a Cassa Forense ed, in ogni caso, a non maggiorare gli importi dei contributi ritenuti spettanti delle sanzioni previste per il caso di evasione, insussistente nella specie, con adozione di ogni conseguente provvedimento teso alla tempestiva revoca, in autotutela, di siffatte ingiunzioni già adottate;
- di fornire ai colleghi interessati da tale problematica idonea consulenza, ove richiesta, delegando all'uopo i consiglieri Giuseppe Gallo, Andrea Lanzilao e Maurizio Valentini;
- di inviare la presente, per estratto, al Presidente di Cassa Forense, all'INPS Direzione Generale, a tutti gli Ordini circondariali con pubblicazione sul sito dell'Ordine.
-

OMISSIS

Del ché si è redatto il presente verbale

l.c.s.

Il Consigliere Segretario
(f.to Avv. Giulio Farachi)

Il Presidente
(f.to Avv. Raffaele Fatano)

PER ESTRATTO CONFORME
LECCE, 31/07/2015
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(AVV. GIULIO FARACHI)

